

Savigliano, 23/09/2024

Prot. n. 15/2024

STRAORDINARI: AL SUPERAMENTO DEL LIMITE SI RISCHIA LA SANZIONE

L'art. 5 del D.Lgs 66/2003 stabilisce che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario debba essere **contenuto**.

LIMITI DI LEGGE E DI CONTRATTO COLLETTIVO

Di norma i contratti collettivi di lavoro regolamentano le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario, fissandone altresì i relativi limiti di utilizzo.

In mancanza di una disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso **soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore**, ed entro il limite massimo di **250 ore annuali** per ciascun dipendente (limite legale).

SANZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI

In caso di superamento del limite legale di 250 ore annue di straordinario (calcolate per ciascun lavoratore), il datore di lavoro incorre nelle seguenti sanzioni, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta:

- ❖ sanzione amministrativa pecuniaria **da 25,00 a 154,00 euro**;
- ❖ sanzione amministrativa pecuniaria **da 154,00 a 1.032,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori oppure si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative**.

ECCEZIONI

Oltre i limiti sopra menzionati, sono comunque **sempre ammesse prestazioni di lavoro straordinario**, nelle seguenti ipotesi, che devono essere preventivamente comunicate agli uffici competenti ed eventualmente alle rappresentanze sindacali aziendali:

- a) **casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive** e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- b) **casi di forza maggiore** o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- c) **eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni** collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.